



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:

SENTENZA N.213/2026

sul ricorso n. **24435/PC** del registro di segreteria Giudizi Pensionistici
proposto da:

C. R., nato a *omissis (omissis)* il *omissis* (C.F.: *omissis*), ivi residente alla
omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carmela Mirarchi (pec:
maria.mirarchi@avvocatilocri.legalmail.it) e dall'Avv. Emanuele Di
Maula (pec: emanuele.dimaula@avvpec.it), elettivamente domiciliato
presso il loro studio in Caulonia (RC), Via Brooklyn n. 3,

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Caterina Battaglia (pec:
avv.caterina.battaglia@postacert.inps.gov.it) e Silvia Parisi (pec:
avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it), giusta procura in atti ed
elettivamente domiciliato in Catanzaro, sede INPS Via Tommaso
Campanella n. 11,

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 23 marzo 2026 e del 22 giugno 2026;

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 19 novembre 2025, il sig. C. R., ex dipendente del Ministero della Giustizia e titolare di pensione anticipata di anzianità n. *omissis* a decorrere dall'1.11.2020 (pari a un importo annuo lordo di € 22.779,20), ha convenuto in giudizio l'INPS contestando il calcolo del trattamento applicato. In particolare, il ricorrente lamenta l'errata determinazione della retribuzione pensionabile alla data di cessazione, della retribuzione media pensionabile e del montante contributivo, con conseguente erronea quantificazione delle quote A, B e C della pensione in regime misto ex lege n. 335/1995.

2. Con memoria depositata il 5 marzo 2026, l'INPS si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, che il ricorrente vanta un'anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31.12.1995. Nel merito, l'Istituto ha evidenziato che la pensione era stata originariamente liquidata in via provvisoria per la mancanza dei dati retributivi aggiornati da parte del Ministero datore di lavoro. Ha infine rappresentato che, a seguito di propria sollecitazione, in data 5 marzo 2026 sono pervenuti i dati stipendiali corretti da MEF-Noipa, consentendo l'emissione di una definitiva determina di riliquidazione del trattamento. L'Ente ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

3. All'udienza del 23 marzo 2026, preso atto del deposito della nuova determina di riliquidazione su concorde richiesta delle parti è stata differito la causa al 22 giugno 2026 per la verifica dei conteggi e degli

arretrati.

4. All'udienza del 22 giugno 2026, la difesa del ricorrente ha confermato l'avvenuta liquidazione, aderendo alla richiesta di cessata materia del contendere. Sulle spese di lite, il ricorrente ne ha chiesto la rifusione in forza della soccombenza virtuale, mentre l'INPS ha insistito per la compensazione.

5. Il Giudice, dato atto dell'integrale soddisfazione dell'interesse del ricorrente e della comune richiesta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.

6. La richiesta di rifusione delle spese in forza della soccombenza virtuale merita accoglimento in applicazione del principio della causalità processuale. La corretta riliquidazione della pensione è infatti avvenuta solo il 5 marzo 2026, in evidente conseguenza della notifica del ricorso (introdotto a novembre 2025) e del successivo sollecito dell'INPS al Ministero. L'attivazione dell'Istituto ha così sanato un'inerzia amministrativa che si protraeva dalla decorrenza del trattamento (1.11.2020). Accertata la soccombenza virtuale dell'Ente previdenziale, lo stesso va condannato al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, sul ricorso n. 24435 promosso da C. R. contro INPS - Reggio Calabria:
dichiara cessata la materia del contendere;

condanna l'I.N.P.S. al pagamento dei compensi di difesa in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di euro 500,00 (cinquecento), oltre a spese generali, IVA, CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 22 giugno 2026.

Il Giudice unico delle pensioni

P.R. Maristella Filomena

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24.06.2026

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

Dott.ssa Francesca Deni

f.to digitalmente